

**COMUNE DI MEDIGLIA**

**DETERMINAZIONE RESPONSABILE  
SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO E SUE**

**Determinazione N. 123 del 08-04-2020 (numero generale)  
Settoriale 16 del 08-04-2020**

**Oggetto: CORRISPONDENZA TRA LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE  
INDICATE DAL DM 1444/1968 E S.M.I. E GLI AMBITI INDIVIDUATI DAL PIANO DI  
GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.) AI FINI DELL'APPLICAZIONE  
DELL'ARTICOLO 1, COMMI 219-224, DELLA LEGGE N. 160 DEL 27 DICEMBRE 2019  
(LEGGE DI BILANCIO 2020).**

---

Il giorno 08-04-2020

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE**

Visto il D.L.vo N. 267/2000, nonché lo Statuto Comunale vigente;

Visto il D.L.vo N. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.L.vo N. 126/2014;  
Visto il D.L.vo N. 118/2011;  
Visto il D.L.vo N. 165/2001;  
Visto lo Statuto Comunale;  
Visto il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;  
Visto il Regolamento Comunale di Contabilità;  
Visto il Regolamento Comunale dei Contratti;  
Visto il Regolamento Comunale sui Controlli Interni;

Visto il decreto sindacale N. 18 del 21.05.2019 di conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore (inquadri nell'area delle posizioni organizzative) fino al 31/12/2020;

Dato atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 1, del D.L.vo N. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo regolamento contabile, laddove non diversamente disposto;

Richiamato l'articolo 10 del D.L.vo n. 118/2011 ed in particolare il comma 12, in base al quale *“nel 2015 gli enti di cui al comma 1 adottano gli schemi di bilancio e di rendiconto vigenti nel 2014, che conservano valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria, ai quali affiancano quelli previsti dal comma 1, cui è attribuita funzione conoscitiva. Il bilancio pluriennale 2015-2017 adottato secondo lo schema vigente nel 2014 svolge funzione autorizzatoria”*, fatto salvo quanto previsto dal comma 15 per gli enti che hanno partecipato alla sperimentazione;

Richiamati altresì:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 63 in data 18/12/2019, esecutiva, con cui è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2020 – 2022 e documento unico di programmazione (DUP) 2020 - 2022;
- con delibera di Giunta Comunale n. 138 in data 18/12/2019, esecutiva, è stato *approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2020-2022*;

Vista la legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) che all'articolo 1, a partire dal comma 219, dispone che *“per le spese documentate, sostenute nell'anno 2020, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 90 per cento”*. Ulteriori precisazioni sono esplicitate fino al comma 224 del medesimo articolo;

Visto l'art. 2 del D.M. 1444/68 e s.m.i. che considera le zone territoriali omogenee secondo la seguente classificazione:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Considerato che il Piano di Governo del Territorio - PGT vigente è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 36 del 20/05/2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia Serie Avvisi e Concorsi n. 37 del 09/09/2015.

Rilevato che il PGT attualmente vigente all'interno del territorio comunale nelle PR1-Norme del Governo del Territorio / Norme di attuazione del Piano delle Regole, definisce gli ambiti del Tessuto Urbano Consolidato (TUC) e li articola in:

- Nuclei storici di antica formazione – ambiti R1 ( art. 48)
  - Ambito residenziale prevalente consolidato – R2 ( art.51)
- L'ambito è suddiviso e classificato come di seguito:
- R2a: Ambito residenziale prevalentemente consolidato intensivo;
  - R2b: Ambito residenziale prevalentemente consolidato estensivo.

Ritenuto che, esclusivamente ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), a seguito dell'entrata in vigore del PGT, si rende necessario individuare una corrispondenza tra le Zone territoriali omogenee A e B di cui al richiamato D.M. 1444/68 e s.m.i. e gli ambiti definiti dal P.G.T. vigente;

Vista la relazione istruttoria del 07/04/2020 predisposta dal responsabile del procedimento comunale ed allegata alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Valutato che la corrispondenza tra le Zone territoriali omogenee in oggetto, di cui al richiamato D.M. 1444/68 e s.m.i., e gli ambiti definiti dal PGT vigente può essere declinata secondo il seguente schema, al netto di esclusioni:

- ZONA A - Nuclei di Antica Formazione – ambiti R1 ( art. 48)
- ZONA B - Ambito residenziale prevalente consolidato – R2 ( art.51) suddiviso in:
  - R2a: Ambito residenziale prevalentemente consolidato intensivo;
  - R2b: Ambito residenziale prevalentemente consolidato estensivo.

Gli ambiti residenziali prevalenti consolidati – R2b, assoggettati a Piano Attutivo o a Permesso di Costruire Convenzionato, sono assimilati alla zona omogenea B solo nel caso di già avvenuta realizzazione degli insediamenti previsti dal PGT.

## **DETERMINA**

1) di dare atto che le Zone territoriali omogenee di cui al richiamato D.M. 1444/68 e s.m.i., ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, commi 219-224, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020), sono corrispondenti agli ambiti del PGT come di seguito riportate:

- ZONA A - Nuclei di Antica Formazione – ambiti R1 ( art. 48)
- ZONA B - Ambito residenziale prevalente consolidato – R2 ( art.51) suddiviso in:
  - R2a: Ambito residenziale prevalentemente consolidato intensivo;
  - R2b: Ambito residenziale prevalentemente consolidato estensivo.

2) di dare atto che gli ambiti residenziali prevalenti consolidati – R2b, assoggettati a Piano Attutivo o a Permesso di Costruire Convenzionato, sono assimilati alla zona omogenea B solo nel caso di già avvenuta realizzazione degli insediamenti previsti dal PGT;

3) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.L.vo N. 33/2013;

4) Di rendere noto ai sensi dell'articolo 3 della Legge N. 241/1990 che il Responsabile del Procedimento è arch. Paola Miranda;

5) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;

Ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 il documento è stato firmato digitalmente da Veronica Marziali e depositato presso la sede Comunale.